

d'Innocenzo IV e dal tempo di Clemente IV e Bonifacio VIII redatto in regole generali e giunto all'apogeo sotto i primi papi avignonensi — fu man mano devoluto all'amministrazione centrale della Chiesa, è facile a comprendersi come crescesse in egual misura anche lo sdegno dei popoli e specialmente degli ecclesiastici contro il procedere curiale.

E tuttavia non vi fu alcuna sosta su questo cammino. Il grande aumento del personale, della burocrazia curiale, il mantenimento ormai sontuoso della Corte, bentosto anche le dispendiosissime milizie mercenarie, che dovevano conservare il dominio nell'Italia,¹ tutto ciò richiedeva una stretta sempre più forte del pressio ecclesiastico. Che accanto a ciò crescessero anche lusso e sensualità, corruttibilità ed ogni sorta di abusi, chi non lo comprende o vorrebbe negarlo? Solo con profondo dolore si leggono pertanto da una parte descrizioni come quelle in cui Alvaro Pelayo fa sapere, che, quante volte egli si era recato negli uffici del clero della Corte pontificia, vi aveva trovato sempre sensali ed ecclesiastici tutti intenti a contare e pesare le somme di danaro ivi accumulate, dall'altra i lamenti dello stesso scrittore sulle tasse elevate, sulle illegittime pretese maggiori e sulla venalità degl'impiegati della Camera papale.² La testimonianza sopra le 'piaghe della Chiesa' del Pelayo, il più zelante e talvolta esagerato difensore dell'autorità pontificia nel secolo decimoquarto, è tanto più di peso in quanto

geschichtliches von der päpstl. Kurie im 14. Jahrh., nella *Wissenschaftl. Beilage della Germania*, 1912, nn. 2 e 3; WERMINGHOFF, *Verfassungsgesch.*, 200 ss.; HAUCK V 2, 585 ss.; A. v. WRETSCHKO, *Zur Frage der Bezeichnung des erzbischöflichen Salzburger im Mittelalter*, in *Mitteil. der Gesellsch. f. Salzburger Landeskunde* XLVII (1907), 189 ss.; HERGENROTHER-KIRSCH III², 50 ss.; 55 ss.; SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des kath. Kirchenrechts*, Freiburg 1904, 272 ss. (1909), 312 ss.). Offrono materiale per la Danimarca: L. MÖLTEREN, *De averske Pavers forhold til Danmark*, Kopenhagen 1896 e *Acta Pontificum Danica* I (1316-1378), *Ibid.*, 1904. Cfr. LINDBAER, *Pavernes forhold* 128-181.

¹ Cfr. SAUERLAND in *Jahrb. der Gesellsch. f. lothring. Gesch.* 1894, 128; K. H. SCHÄFER, *Deutsche Ritter u. Edelknechte in Italien während des 14. Jahrh.*, Paderborn 1911; W. ERMES in *Mitteil. des Instit. f. österr. Geschichtsforschung* XXXIV (1913), 681 ss.

² A. PELAGIUS II, art. 7, 15. Peraltro H. FINKE (*Die kirchenpolit. u. kirchl. Verhältnisse zu Ende des Mittelalters*, Rom 1894, p. 62) avverte che Pelayo esaltava troppo l'ideale della povertà minoritica ed il TANGU (*Mitteil. des österr. Instituts* XIII, 41) afferma che per l'appunto Giovanni XXII apportò un buon ordinamento nel ruolo delle tasse e non ne tollerò le trasgressioni. Cfr. SÄGMÜLLER in *Hist. Jahrb.* XVIII, 55. Il dotto ultimamente nominato crede che la giustizia dei giudizi sino ad oggi comuni sull'eccessivo sviluppo del sistema delle riserve, provvigioni e annate per opera di Giovanni XXII potrebbe stabilirsi soltanto dietro un esame completo dei registi. Ciò è veramente giusto, ma bisogna nondimeno ammettere come sicuro che il governo del detto papa rappresenta sotto questo come sotto altro aspetto il punto